

29 gennaio 2016

Osservazioni ai documenti pubblicati in consultazione dalla COVIP “Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31/10/2006, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa – MODULO DI ADESIONE” e “Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari” dell’11 dicembre 2015

Si formulano di seguito osservazioni sui documenti in oggetto, suddivise nelle seguenti sezioni:

- osservazioni allo Schema di Regolamento sulle modalità di adesione;
- osservazioni al documento su modifiche e integrazioni al modulo di adesione.

Osservazioni allo Schema di Regolamento sulle modalità di adesione

Si chiede conferma che, in sede di deposito, sia possibile inviare la documentazione informativa tramite PEC anziché in formato cartaceo.

Come espresso per la consultazione sul Modulo di adesione, si sottolinea la criticità relativa all’obbligo di consegna, da parte dell’intermediario, della Scheda Costi della forma pensionistica alla quale l’aderente risulti già iscritto. Peraltro, tale obbligo risulta non applicabile per le adesioni in forma collettiva, in cui non c’è un intermediario ad assistere il potenziale aderente nella compilazione del modulo di adesione, ma è spesso l’azienda dei lavoratori aderenti che si occupa direttamente della sottoscrizione e raccolta dei moduli di adesione.

Con riferimento all’art. 5, relativamente ai PIP, si chiede, in quanto non esplicitato, che tipo di comunicazione debba essere effettuata qualora siano previsti degli aggiornamenti esclusivamente alle condizioni generali di contratto.

Con riferimento all’art. 7, comma 1 e comma 3, come sottolineato anche nelle osservazioni relative al Modulo di Adesione, qualora dovesse aumentare la domanda di linee o comparti con più elevato profilo di rischio, si coglie l’occasione della presente consultazione per richiedere che sia possibile consegnare la Scheda sintetica in formato elettronico, previo consenso da parte dell’aderente.

La consegna in formato elettronico perseguirebbe l’obiettivo di semplificare, per gli aderenti che lo preferiscono, la consultazione della documentazione informativa, nonché quello di ridurre gli oneri amministrativi per i fondi e per le società istitutrici.

Con riferimento al comma 6, si osserva che l’obbligo in parola appare difficilmente attuabile ed appesantirebbe ulteriormente gli obblighi di archiviazione, dato che si prevede di acquisire agli atti la copia della Scheda costi.

In primo luogo, infatti, la Scheda potrebbe essere di non facile reperimento, in quanto l'aderente potrebbe non ricordare esattamente il nome della forma pensionistica alla quale ha già aderito.

In secondo luogo, l'aderente dovrebbe essere già in possesso, e quindi a conoscenza, di quanto riportato nella Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta già iscritto, in quanto già consegnatagli all'atto dell'adesione.

Inoltre, qualora la Commissione intenda ribadire tale obbligo, sarebbe necessario conoscere esattamente quali siano gli elementi identificativi da riportare, onde evitare responsabilità a riguardo in capo all'intermediario.

Pertanto, si richiede di eliminare la previsione.

Con riferimento all'art. 11, c. 1 lett. a), si chiede di precisare, come richiesto anche nelle osservazioni relative al Modulo di Adesione, se occorre continuare a osservare gli obblighi di adeguatezza derivanti dalla normativa del settore assicurativo.

Nel titolo III – Disposizioni in materia di raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante sito web, con particolare riferimento all'ambito della procedura web di collocamento, si sottolinea come si ripresenti, in forma aggravata, la problematica relativa alla consegna della Scheda dei costi evidenziata anche in altri commenti del presente documento.

Inoltre, ci si interroga in merito alla possibilità di ricezione, su richiesta, della documentazione precontrattuale mediante formato cartaceo o mediante altro supporto durevole; in particolare si interpreta il comma 2 dell'articolo 14 come una possibilità aggiuntiva e non alternativa all'acquisizione della documentazione in formato elettronico. Si chiede conferma dell'interpretazione.

All'articolo 15, terzo comma, viene stabilito che la volontà di aderire si formalizza attraverso la compilazione del Modulo di Adesione il quale può anche essere formato come documento informativo sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Ci si chiede quindi quale sia la modalità alternativa rispetto all'utilizzo di firma elettronica nel collocamento via web del prodotto previdenziale.

Qualora si pensasse ad un collocamento via web con compilazione del Modulo di adesione manuale (firma in originale), andrebbe meglio esplicitato il processo di collocamento nonché i tempi richiesti per l'invio e il ricevimento della documentazione da parte dell'aderente e dell'impresa, così così come previsto nella procedura per il collocamento a distanza dei prodotti assicurativi di cui al Regolamento IVASS n. 34.

Dalla lettura dell'articolo 15, quarto comma, sembra di capire che solo gli intermediari siano interessati dall'obbligo di consegna della Scheda dei costi qualora si operi attraverso procedura di collocamento via web. Significa quindi che qualora fosse l'impresa direttamente a collocare via web (senza quindi alcuna intermediazione), l'Impresa stessa non è interessata dall'obbligo di consegna della Scheda dei costi? Si chiede conferma.

All'articolo 16, comma 3 viene stabilito che l'efficacia delle adesioni è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso (30 giorni): si chiede di precisare il significato della previsione.

Ci si interroga inoltre sull'opportunità di inserire, nell'ambito della procedura di collocamento via web, apposita autorizzazione da richiedere all'Aderente circa la possibilità di ricevere la successiva documentazione (per esempio, le comunicazioni periodiche) in formato elettronico, così come previsto dalla Deliberazione del 22 luglio 2010 - Disposizioni in materia di comunicazione agli iscritti. Si ritiene che la richiesta sia in questo caso superflua.

Osservazioni al documento su modifiche e integrazioni al Modulo di Adesione

Sulla base dell'art. 7, comma 6, dello Schema di Regolamento è stata prevista nel Modulo di Adesione l'introduzione di un'apposita domanda, diretta ad appurare se l'interessato è iscritto o meno ad altra forma pensionistica. In caso affermativo, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella "Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti" della forma pensionistica di appartenenza al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisirne ai propri atti una copia sottoscritta dall'interessato. Si osserva che a seguito di tale disposizione gli incaricati della raccolta delle adesioni dovrebbero essere in grado di reperire e aggiornare in modo continuativo la Scheda dei costi di tutte le forme pensionistiche esistenti.

Si ritiene che la disposizione sia eccessivamente onerosa per gli operatori e potenzialmente foriera di errori.

Pertanto, si chiede di eliminare la disposizione ovvero, qualora la COVIP ritenga di mantenerla, si chiede che sia l'Autorità stessa a mettere a disposizione in un'apposita sezione del proprio sito internet le Schede dei costi aggiornate di ciascuna forma pensionistica, con l'indicazione del relativo numero di iscrizione all'albo.

Ciò al fine di ridurre, come detto, il significativo impatto che il nuovo obbligo, così come configurato, porrebbe a carico dei soggetti incaricati alla raccolta delle adesioni, tenuto conto delle centinaia di forme pensionistiche complementari esistenti.

Sempre con riferimento al Modulo di Adesione, si richiede di prevedere esplicitamente che l'aderente già iscritto ad altra forma pensionistica debba fornirne, in fase di adesione alla nuova forma, il numero di iscrizione all'Albo COVIP, al fine di rendere univoca l'individuazione del fondo cedente e di evitare errori.

L'indicazione che la Nota Informativa, il Regolamento/Statuto nonché, relativamente ai PIP, le Condizioni generali di contratto, sono disponibili sul sito web, andrebbe integrata con l'indicazione degli altri documenti quali: il documento sul Regime fiscale, il documento sulle anticipazioni nonché l'eventuale documento sulle rendite.

Rispetto all'introduzione, nel Modulo di adesione, del questionario di autovalutazione da parte dell'aderente relativamente alla propria situazione personale e alle proprie

aspettative di prestazione complementare, non è chiaro come questo si debba integrare con le attuali procedure in uso per la valutazione dell'adeguatezza/appropriatezza basate su norme applicabili ai soggetti incaricati della raccolta di adesioni in virtù della regolamentazione di altri organi di vigilanza, in ottemperanza a quanto prevede l'art. 9 c. 1 della Deliberazione Covip del 29 maggio 2008, riproposto nello Schema di regolamento in consultazione.

Si ritiene auspicabile, pertanto, una precisa indicazione da parte della COVIP su tale aspetto, al fine di chiarire se, per tutte le forme pensionistiche complementari e indipendentemente dal canale di vendita e dalle modalità di adesione individuale o collettiva, ai fini della valutazione dell'adeguatezza, sia sufficiente sottoporre al potenziale aderente il solo questionario in parola. Diversamente, le reti distributive in presenza di fonti diverse, aventi peraltro il medesimo obiettivo, avrebbero problemi nell'applicazione della normativa.

Peraltro, non va sottovalutato che la verifica effettuata attraverso due distinti questionari potrebbe determinare esiti diversi.

Inoltre, la griglia di valutazione del questionario di autovalutazione sembra non essere idonea a prendere in considerazione forme previdenziali, invero le più diffuse, che prevedono una pluralità di linee, opzioni o comparti, e verso le quali l'aderente può quindi destinare contemporaneamente più parti del suo versamento contributivo. Da questo punto di vista, il questionario appare finalizzato a individuare unicamente un singolo comparto come rispondente alle esigenze dell'aderente.

In definitiva, si richiede di adattare il questionario sulla base delle suddette osservazioni e si ribadisce l'esigenza di precisare che esso ha esclusivamente un valore indicativo e ausiliario per la scelta dell'aderente, senza che l'incaricato della raccolta delle adesioni già assoggettato ad obblighi di verifica dell'adeguatezza in virtù di norme dei settori finanziario e assicurativo abbia specifici obblighi in relazione a tale strumento e agli esiti che possono scaturire dalla valutazione finale.

Qualora, invece, la COVIP ritenga che dall'uso del questionario di autovalutazione e dalla valutazione degli esiti dello stesso derivino precisi obblighi in capo all'incaricato della raccolta delle adesioni già assoggettato ad obblighi di verifica dell'adeguatezza in virtù di norme dei settori finanziario e assicurativo, si richiede di prevedere per gli stessi soggetti l'eliminazione degli obblighi di verifica dell'adeguatezza in virtù di norme dei settori finanziario e assicurativo attualmente prevista dal Regolamento sulla raccolta delle adesioni.

Si chiede quindi di specificare, anche al fine di chiarire le competenze delle varie autorità di vigilanza in materia di collocamento, se il nuovo modulo di adesione e il relativo questionario di valutazione sostituisce o integra il questionario di valutazione adeguatezza cui le imprese di assicurazione che hanno istituito PIP e fondi aperti sono obbligate, in relazione al richiamo alla normativa IVASS da parte del Regolamento sulle modalità di adesione.

Nel caso in cui la COVIP intenda prevedere l'integrazione o la sostituzione degli attuali obblighi di verifica dell'adeguatezza con il questionario di valutazione previsto dal nuovo modulo di adesione, si osserva che gli interventi da apportare ai processi e ai sistemi in uso, documento in consultazione richiede interventi IT di una certa rilevanza e pertanto si chiede che le tempistiche di entrata in vigore possano tenere conto dei tempi di implementazione informatica.

Con riferimento al questionario di autovalutazione – congruità della scelta previdenziale, si chiede di chiarire se la compilazione di tale seconda parte del questionario è obbligatoria.

Con riferimento al questionario di autovalutazione, si chiede di precisare che tipo di comportamento deve tenere l'intermediario in caso di rifiuto da parte dell'aderente alla compilazione del questionario.

Con riferimento al questionario di autovalutazione, si chiede di precisare che tipo di comportamento deve tenere l'intermediario qualora dal punteggio finale risulti una propensione verso un investimento garantito mentre invece l'aderente intende comunque sottoscrivere un comparto azionario, pertanto non adeguato alla sua propensione al rischio.

Sempre con riferimento al questionario di autovalutazione, relativamente al metodo di assegnazione del punteggio, si ritiene che la domanda relativa al profilo di rischio, essendo estremamente importante per l'individuazione dei comparti da proporre, dovrebbe avere un peso maggiore nella definizione del punteggio finale. Infatti, per come è stata impostata la modalità di calcolo, per aderenti che non sono disposti a tollerare oscillazioni di mercato a fronte di rendimenti contenuti, risulterebbero adeguati solo i comparti azionari e bilanciati, unicamente sulla base dell'orizzonte temporale e del risparmio medio annuo dichiarati, come illustrato dall'esempio riportato di seguito.

Esempio

CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

- ✓ Capacità di risparmio personale (escluso il TFR):
- Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
- ✓ Fra quanti anni prevedo di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
- 20 anni (punteggio 5)
- ✓ In che misura sono disposto a tollerare le oscillazioni del valore della mia posizione individuale?
- Non sono disposto a tollerare oscillazione del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Categoria del comparto corrispondente al punteggio tra 8 e 12: Bilanciato e Azionario

In ogni caso, sarebbe utile inserire una avvertenza in cui il potenziale aderente si assume la responsabilità in caso di scelta differente rispetto al risultato derivante dal punteggio del questionario.

Nell'ambito della Griglia di valutazione, a nostro parere tra le Categorie di comparto, andrebbero perlomeno inserite la categoria dei MONETARI (LIQUIDITA') e la categorie dei FLESSIBILI.

Riguardo all'obbligo di indicare, in forma di AVVERTENZA, che l'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti, si osserva che, tenuto anche conto di quanto indicato dalla stessa COVIP all'interno della propria Relazione Annuale per l'anno 2014, sono destinate a ridursi le aspettative di guadagno sui titoli cosiddetti a reddito fisso, che tipicamente hanno costituito la forma prevalente di impiego delle risorse delle forme pensionistiche complementari. In considerazione della durata medio-lunga delle forme previdenziali, è possibile che possa aumentare la domanda di investimento a favore di comparti con profilo di rischio più elevato, e che quindi le forme previdenziali offerte dal settore assicurativo vedano l'implementazione di ulteriori linee o comparti, che andrebbero pertanto tutti descritti al Punto C della "Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti", appesantendo la consegna in formato cartaceo.

Pertanto, si coglie l'occasione della presente consultazione per richiedere la possibilità di consegnare la Scheda sintetica in formato elettronico, previo consenso da parte dell'aderente.

Inoltre, sullo stesso tema, si osserva che è previsto che occorra indicare che "La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono disponibili sul sito web..... Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente."

Ribadendo quanto già osservato in precedenza, si coglie l'occasione della presente consultazione per richiedere la possibilità di consegnare tale documentazione in formato elettronico, previo consenso da parte dell'aderente.

Il Modulo di Adesione prevede di indicare se l'aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma e prevedere la consegna della Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto.

Si osserva che tale obbligo appare difficilmente attuabile.

In primo luogo, infatti, la Scheda costi potrebbe essere di non facile reperimento, in quanto l'aderente potrebbe non ricordare esattamente il nome della forma pensionistica alla quale ha già aderito.

In secondo luogo, l'aderente dovrebbe essere già in possesso e quindi a conoscenza di quanto riportato nella Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta già iscritto, in quanto già consegnatagli all'atto dell'adesione.

Inoltre, sarebbe necessario conoscere esattamente quali siano gli elementi identificativi da riportare, onde evitare responsabilità indebite in capo all'intermediario.

In definitiva, si richiede di eliminare tale obbligo.